

35795-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da:

LUCA PISTORELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1086/2025

TIZIANO MASINI

UP - 09/10/2025

ALESSANDRINA TUDINO

- Relatore -

R.G.N. 23626/2025

IRENE SCORDAMAGLIA

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza della Corte d'appello di BRESCIA del 04/02/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, SIMONETTA CECCARELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Lette le conclusioni proposte nell'interesse del ricorrente con memoria del 23 settembre 2025;

Lette le conclusioni proposte nell'interesse della parte civile con memoria del 30 settembre 2025.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 4 febbraio 2025, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo, con la quale [REDACTED] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di atti persecutori e lesioni aggravate in danno di [REDACTED] oltre statuizioni accessorie.

2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avvocato [REDACTED] affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge ex artt. 97, 107, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione in relazione alla reiezione della questione di nullità proposta con il primo motivo d'appello relativamente all'attività svolta nell'udienza del 5 dicembre 2023, quando il difensore di fiducia presente aveva rappresentato di rinunciare al mandato ed il Tribunale, non essendovi prova della comunicazione all'imputato, aveva dato corso alla fase ammissiva delle prove ed all'acquisizione, sull'accordo delle parti, di documentazione, nominando un difensore d'ufficio solo per l'udienza successiva.

Al riguardo, la Corte d'appello ha ritenuto che non sussistesse l'obbligo di immediata nomina del difensore d'ufficio e che la perdurante assistenza del difensore rinunciante non avesse determinato alcun *vulnus* alla difesa dell'imputato, assistito da un professionista che aveva piena contezza degli atti del procedimento, incorrendo nella violazione denunciata, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 107, comma 3, cod. proc. pen. impone la nomina del difensore d'ufficio non appena la dichiarazione di rinuncia è comunicata al giudice che procede. La motivazione è, inoltre, mancante laddove non ha tenuto conto dell'effettivo *vulnus* alle prerogative difensive, avendo l'appellante puntualmente indicato le conseguenze sfavorevoli derivanti dalle preclusioni maturate all'udienza

del 5 dicembre 2023, in conseguenza del decorso dei termini perentori per l'indicazione dei testi a discarico, e del consenso prestato all'utilizzabilità di documenti prodotti dalla parte civile; *vulnus* neppure sanato dalle richieste svolte dal difensore subentrato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., rigettate dal Tribunale.

2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento agli art. 507 e 603 cod. proc. pen. quanto all'esame dei testi di cui la difesa aveva richiesto l'ammissione, trattandosi di prove decisive poiché la testimonianza di [REDACTED] dimostra l'inattendibilità della parte civile e l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori, confermando la mancanza di qualsiasi stato d'ansia e di paura.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizio della motivazione riguardo l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. quanto al capo 2) dell'imputazione, in cui è contestata una condotta consumata in [REDACTED] dal luglio 2020, mentre la sentenza si riferisce ad una gomitata sferrata in [REDACTED] il 30 maggio 2021, smentita dal filmato versato in atti.

2.4. Con il quarto motivo si svolge analoga doglianza in riferimento agli esiti della relazione clinica svolta sulla persona offesa, che hanno evidenziato tratti della personalità inclini alla menzogna ed alla dissimulazione di aspetti negativi della personalità; al decorso positivo dei rapporti tra l'imputato e la figlioletta; al tentativo della parte civile di sostituire la figura paterna con l'attuale compagno; al contenuto dei messaggi intercorsi tra le parti, dai quali emerge l'assenza di minacce di morte e l'interesse dell'imputato volto esclusivamente al consolidamento del rapporto con la minore.

3. Con requisitoria scritta del 17 settembre 2025, il sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Simonetta Ceccarelli, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il 23 settembre 2025, il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. Il 30 settembre 2025, il difensore della parte civile ha depositato le conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Le censure proposte nel primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 97, 107, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. sono inammissibilmente formulate e sono, comunque, infondate.

1.1. Con indirizzo consolidato, anche di recente ribadito, questa Sezione ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata all'applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato, il controllo esercitato dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugnato; se, viceversa, è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01; V. anche Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01).

Ne discende che il punto della censura che eccepisce il vizio della motivazione sulla questione di nullità prospettata è - al pari delle analoghe questioni processuali di cui *infra* - proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

1.2. E', invece, infondata la dedotta violazione della legge processuale.

1.2.1. La questione proposta con il primo motivo investe, essenzialmente, la portata della latitudine temporale alla quale l'art. 107 cod. proc. pen. correla gli effetti delle ipotesi ivi previste di non accettazione, rinuncia o revoca del difensore.

Con specifico riferimento al caso, che qui rileva, della rinuncia al mandato difensivo - atto unilaterale recettizio ad effetti eventualmente differiti - la disposizione citata prevede che la stessa non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e non sia decorso eventualmente il termine per la difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen.; termine di cui può avvalersi il nuovo difensore, o quello designato d'ufficio.

1.2.2. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio (*ex multis* Sez. 6, n. 27637 del 30/04/2024, Cerbone, Rv. 286756 - 01; Sez. 5, n. 37438 del 25/05/2023, Mastromatteo, Rv. 285116-01; N. 39570 del 2019 Rv. 276872-01, N. 16958 del 2018 Rv. 272603 - 01, N. 47159 del 2022 Rv. 284024-01, N. 37875 del 2023 Rv.285025-01), sull'assunto che l'eventuale

designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, sia consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.

Con specifico riferimento al dato temporale, si è affermato come, in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, abbia l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia (Sez. 2, n. 37875 del 07/07/2023, B., Rv. 285025 - 01 in fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio).

1.2.3. Da siffatto orientamento ermeneutico sembra discostarsi altro filone giurisprudenziale, secondo cui la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina (tra le ultime Sez. 2, n. 7313 del 08/01/2025, Aloisio, Rv. 287555 - 01; Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv. 287167 - 01; N. 46435 del 2019 Rv. 277795 - 01, N. 3094 del 2016 Rv. 266052 - 01).

Ponendosi in consapevole difformità con l'opzione interpretativa contraria, l'orientamento in rassegna sostiene che la tesi del perdurante onere del difensore di fiducia rinunciatario di provvedere alla difesa fino alla nuova nomina *«trova un innegabile sostegno nella disposizione di cui al comma 3 dell'art. 107 cod. proc. pen., ai sensi del quale "la rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio", ovvero non sia decorso il termine eventualmente concesso ai sensi dell'art. 108. E valorizzando la chiara opzione codicistica, nel senso della perdurante efficacia dell'assistenza difensiva da parte del difensore rinunciante fino alla nuova nomina, ritiene che non possa orientare l'interprete - qualora il nuovo difensore non venga immediatamente nominato - nel senso di una automatica ineluttabile nullità (tantomeno assoluta, essendo tale sanzione prevista per la diversa ipotesi della assenza del difensore dell'imputato "nei casi in cui ne è 3 obbligatoria la presenza": art. 179, comma 1, cod. proc. pen.): una*

nullità, in altri termini, correlata alla semplice constatazione della mancanza di una immediata nomina del nuovo difensore da parte dell'A.G. procedente, e quindi configurabile senza che possa conferirsi rilievo alcuno alle concrete vicende processuali successive alla comunicazione della rinuncia» (Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, cit.).

1.2.4. Ritiene il Collegio che il rilevato contrasto trovi composizione alla luce della disamina delle concrete situazioni processuali che hanno dato luogo all'affermazione dei principi sopra sinteticamente riportati, letti nel solco dell'effettività della difesa, affermata dal Supremo consesso di questa Corte Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 – 01).

In siffatta prospettiva, la correlazione temporale in termini di *tempestività* va riguardata in una dimensione sistematica, volta ad attribuire rilievo prioritario all'effettività del diritto alla difesa tecnica, in coerenza con i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte segnalato la necessità di assicurare il pieno contraddittorio attraverso l'effettività della difesa, se del caso anche attraverso la concessione di idonei termini volti a realizzare tale obiettivo (si rinvia a Corte EDU, 27/04/2006, Sannino, c. Italia; Corte EDU 21/04/1998, Daud c. Portogallo).

In questa chiave, deve ritenersi che, nel momento in cui ha notizia della rinuncia al mandato, il Giudice debba provvedere, tempestivamente, alla nomina di un nuovo difensore, fermo restando che, nelle more, fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell'incarico e non sia decorso l'eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomina fiduciaria precedente; ma siffatta *prorogatio* degli effetti della nomina "rinunciata" deve ritenersi temporalmente circoscritta, con la conseguenza che la stessa postula la designazione del nuovo difensore senza indugio, nel senso che il Giudice deve valutare se, nonostante la rinuncia, la difesa sia comunque in concreto assicurata e, ove non lo sia, differire la trattazione del processo, onde consentire il pieno esercizio del mandato al nuovo difensore designato.

A tale verifica non si sottrae la giurisprudenza evocata anche dal ricorrente.

Il caso esaminato dalla sentenza n. 47159 del 25/10/2022, *cit.*, afferiva ad una rinuncia al mandato difensivo comunicata prima dell'udienza, a cui era seguita la nomina di un sostituto ex art. 97 comma 4 e, successivamente, la nomina tardiva del nuovo difensore, in relazione alla quale questa Corte ha reputato essersi realizzato, in concreto, un *vulnus* alle prerogative difensive in relazione alle attività svolte dal sostituto del difensore rinunciante.

La fattispecie disaminata nella sentenza n. 37438 del 2023, *cit.* riguardava, allo stesso modo, una rinuncia al mandato anteriore all'udienza, nella quale il

difensore rinunciante non comparso è stato sostituito ai sensi del predetto art. 97, comma 4.

Il ritardo nella nomina del nuovo difensore non è stata, invece, ritenuta effettivamente pregiudizievole nel caso esaminato nella sentenza n. 41233 *del* 2024, *cit.*, poiché la perdurante efficacia del mandato difensivo ha posto il difensore rinunciante, in pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino alla nuova nomina (come già affermato da Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 – 01 in un caso di verifica della validità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza ai fini dell'appello); ed analoga verifica di effettività della difesa è stata svolta nella fattispecie oggetto della sentenza n. 7313 del 2025, relativa sempre alla nomina del sostituto processuale all'udienza, seguita solo successivamente dall'investitura di un nuovo difensore.

Ne discende che la giurisprudenza di questa Corte, pur con le necessarie precisazioni implicate dalle concrete fattispecie esaminate e dalla specificità o meno dell'eccezione di nullità, si indirizza univocamente nel ravvisare la patologia solo laddove il ritardo nella nomina del difensore subentrante abbia, in concreto, determinato una lesione dei diritti della difesa.

1.2.5. Nel quadro così delineato, la questione posta dal ricorrente non è fondata.

Nel caso in esame, dalla lettura degli atti processuali consentita a questa Corte nel vaglio della proposta questione processuale (Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), la *prorogatio* del *munus* difensivo prevista dall'art. 107, comma 3, cod. proc. pen. si è dispiegata nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2023, quando il difensore di fiducia presente ha rappresentato di aver rinunciato al mandato, senza tuttavia dare prova che l'atto abdicativo fosse stato già portato a conoscenza dell'imputato; ed il medesimo difensore ha legittimamente esercitato le doverose prerogative difensive nel corso della attività svolte nella stessa udienza, partecipando al contraddittorio nella fase di ammissione delle prove secondo il dovere di assistenza postulato dal codice di rito e dalla deontologia professionale.

A fronte di siffatta situazione di fatto, nella quale lo stesso difensore di fiducia presente ha assicurato la partecipazione e l'assistenza, senza necessità di nomina di sostituti ex art. 97, comma 4., cod. proc. pen. (casi ai quali, come visto, la giurisprudenza riconnette effetti invalidanti, per le ipotesi di pregiudizio effettivo), legittimamente il giudice ha proceduto alla nomina del difensore d'ufficio subentrante, differendone l'efficacia alla successiva udienza.

In tale quadro, non rileva poi che, *ex post*, l'odierno ricorrente contesti le scelte processuali del difensore rinunciante, eventualmente rilevanti sotto il profilo deontologico, posto che il dovere di lealtà e correttezza – e, in particolare, l'obbligo di difesa sancito dall'art. 46 del Codice deontologico forense – segue l'esercizio effettivo della difesa; ciò che, invece, rileva è che l'imputato abbia potuto contare sulla rappresentanza ed assistenza del difensore di fiducia, ancorchè rinunciante, nell'esplicarsi del contraddittorio.

È, quindi, alla luce dell'effettività della difesa che va letto il riferimento temporale implicito al dovere del giudice di nomina del difensore dell'imputato in seguito alla rinuncia del precedente difensore, e non già alla luce di un generico ed astatizzante concetto di tempestività.

Va, pertanto, qui affermato il principio per cui non si configura la nullità di cui agli artt. 97, 107, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. quando la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia sia rappresentata al giudice in udienza e, nelle more della comunicazione dell'atto abdicativo all'assistito, il difensore rinunciante partecipi all'attività processuale ed il giudice nomini il nuovo difensore per l'udienza in prosieguo.

Il primo motivo è, pertanto, infondato.

2. Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

2.1. Richiamate le osservazioni già rassegnate al § 1.2. in riferimento al denunciato vizio della motivazione, va qui ribadito il consolidato principio per cui la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 – 01; N. 24259 del 2010 Rv. 247290 – 01, N. 4672 del 2017 Rv. 269270 – 01, N. 33105 del 2003 Rv. 226534 – 01, N. 841 del 2013 Rv. 254052 – 01, N. 16772 del 2010 Rv. 246932 – 01, N. 9763 del 2013 Rv. 254974 – 01).

2.2. Quanto, invece, al punto della censura che contesta il diniego della rinnovazione istruttoria richiesta in appello, deve rilevarsi come il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta

di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01; conf: n. 2110 del 1995, Rv 203764-01).

E, nell'ambito cognitivo così circoscritto, ritiene il Collegio che la deduzione del ricorrente sia rimasta nell'alveo della aspecificità laddove, nel dedurre mancanza di motivazione riguardo la richiesta di cui all'art. 603 cod. proc. pen. - asseritamente risolta al punto 7 della sentenza impugnata attraverso il richiamo alla genericità dell'istanza - si limita ad evocare la violazione del diritto di difesa e le necessità istruttorie *"rappresentate nei motivi d'appello formulati prima del settimo"*, in tal modo precludendo il controllo di legittimità sul contenuto esplicativo della sentenza rispetto alla decisività delle prospettazioni asseritamente ignorate.

3. Il terzo motivo è, del pari, proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato.

3.1. Sotto la rubrica *"mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione"*, il ricorrente espone una questione processuale che, come già rilevato, deve essere invece dedotta *sub specie* di violazione di legge.

Ricondotta la doglianza nell'alveo dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., la stessa è comunque manifestamente inconducibile.

Il ricorrente eccepisce la nullità per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. quanto al capo 2) dell'imputazione, in cui è contestata una condotta consumata in [redacted] dal luglio 2020, mentre la sentenza si riferisce ad una gomitata sferrata in [redacted] il 30 maggio 2021, smentita dal filmato versato in atti.

Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ha violazione del principio di correlazione solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. Tale violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. Sez. 3, n. 1960 del 28/06/2017, dep. 2018, Licco, Rv. 272093 - 01; Sez. 3, n. 9916 del 12/11/2009, dep. 2010, Rv. 246226; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Rv. 254888; Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014,

dep.2015, Rv.261925; Sez.6, n.17799 del 06/02/2014, Rv.260156; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep.2015, Rv.261925).

In tale quadro, il luogo di consumazione del reato costituisce una circostanza che non determina alcuna modificazione in ordine al fatto contestato, in quanto non costituisce "*fatto nuovo*", rappresentando una mera variazione dell'originaria contestazione. (Sez.4, n.17039 del 18/02/2009, Rv.243445; Sez.3, n.19725 del 03/04/2008, Rv.240038).

Risulta, pertanto, destituita di fondamento l'eccepita violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza, non costituendo, alla luce del principio suesposto, la variazione del luogo di consumazione del reato uno stravolgimento dell'originaria contestazione nei suoi elementi essenziali, in violazione del diritto di difesa che si è, anzi, esplicato proprio sulla – unica – condotta di lesione effettivamente contestata.

3.2. Nel resto, il motivo si indirizza alla svalutazione delle videoriprese in atti, denunciandone il travisamento in modo assertivo, e senza assolvere all'onore di deduzione imposto nei casi di "doppia conforme" (*ex multis* Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 – 01 a mente della quale "Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado).

4. Il quarto motivo si risolve in una manifestazione di dissenso e denuncia, ancora, un travisamento per omissione di cui non si specifica l'effettiva portata demolitoria della *ratio decidendi* della sentenza impugnata, con la quale non si confronta.

Attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, il ricorrente richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; sez. 6,

3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6, n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).

Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato.

5. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. Non vi è luogo alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile, che non ne ha richiesto la liquidazione.

7. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2025

Il Consigliere estensore
Alessandrina Tudino



Il Presidente
Luca Pistorelli

